

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 4 Febbraio 2005

Circolare n. 20

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici. |||

SOMMARIO: *Importo dei contributi .Coefficienti di ripartizione*

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 è risultata del 2%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2005 AL 31 DICEMBRE 2005

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI					
RETRIBUZIONE ORARIA			IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO		
Effettiva	Convenzionale	comprensivo quota CUAFF		Senza quota CUAFF ⁽¹⁾	
Fino a € 6,59	€ 5,84	€1,27	(0,28) ⁽²⁾	€1,14	(0,28) ⁽²⁾
Oltre € 6,59 fino a € 8,04	€ 6,59	€1,43	(0,31) ⁽²⁾	€1,29	(0,31) ⁽²⁾
Oltre € 8,04	€ 8,04	€1,74	(0,38) ⁽²⁾	€1,57	(0,38) ⁽²⁾
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,25	€ 0,92	(0,20) ⁽²⁾	€ 0,83	(0,20) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

LAVORATORI DOMESTICI

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,1275%	0,790378	15,9075%	0,812851
D.S.	2,3125%	0,106714	2,1525%	0,109990
C.U.A.F.	0,4800%	0,022151		
MATERNITA'	0,2400%	0,011075	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,060452	1,31%	0,066939
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,20	0,009230	0,20%	0,010220
TOTALE	21,6700%	1,000000	19,5700%	1,000000

Il Direttore Generale
Crecco

Nota: in base al **D.Lgs. 446/1997**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della **L. n. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della **L. 28/12/2001 n. 448** (Legge finanziaria 2002).

L'art.120 della **L. 23/12/1999 n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAFF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAFF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAFF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

